



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

### ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 18/05/2012 n. 10

**OGGETTO:**  
**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU**

L'anno Duemiladodici il giorno Diciotto del mese di Maggio alle ore 21.30, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	CARLETTI	MARZIO	SINDACO	Si
2	CALDUCCI	GABRIELE	CONSIGLIERE	Si
3	AMICO	MICHELE	CONSIGLIERE	--
4	MARCELLI	FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
5	PANOCCHI	LUIGI	CONSIGLIERE	Si
6	AQUILANTI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
7	GRACIOTTI	MARCO	CONSIGLIERE	Si
8	DRENAGGI	DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
9	MARINI	FABRIZIO	CONSIGLIERE	Si
10	BALDUCCI	DANIELA	CONSIGLIERE	Si
11	MICHETTI	DAVID	CONSIGLIERE	Si
12	BARTOLUCCI	MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Si
13	BILO'	MIRKO	CONSIGLIERE	--
14	TROIANO	PRIMIANO	CONSIGLIERE	Si
15	PALAZZESI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Si
16	MAZZANTINI	ANTONIO	CONSIGLIERE	--
17	BALDAZZI	CORRADO	CONSIGLIERE	Si
<b>Presenti N. 14</b>		<b>Assenti N. 3</b>		

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri: Amico; Bilò; Mazzantini

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il segretario comunale Dr. ROSSELLA BARTOLINI Segretario Capo.



# **COMUNE di NUMANA**

## **Provincia di Ancona**

Assume la Presidenza il Signor MARZIO CARLETTI nella sua qualita' di SINDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

DANIELA BALDUCCI, MARCO AQUILANTI e CORRADO BALDAZZI



## **COMUNE di NUMANA**

### **Provincia di Ancona**

Sono inoltre presenti gli Assessori, non Consiglieri, Sauro Selva e Rosalba Compagnucci.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore alle Finanze Sauro Selva che illustra l'argomento.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Corrado Baldazzi chiede chiarimenti sull'IMU.

Risponde il Sindaco che sono limitate le possibilità per decidere dell'Amministrazione comunale.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato prorogato prima al 31 marzo 2012 con Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2011 e successivamente al 30 giugno 2012 con D.L. 216/2011, comma 16-quinquies, art. 29;

Vista la delibera n. 92 del 04.05.2012, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta ha proposto la determinazione delle aliquote IMU;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 così come convertito dalla L. n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'Istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 con conseguente sua applicazione in tutto il territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati art. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. 23/2011, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Viste le modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 come convertito dalla L. 44/2012, per gli effetti del quale dovrà essere rimodulata la manovra di bilancio di questo Ente nonché quanto già deliberato da questa Giunta in materia di IMU;

Richiamati il D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche disposizioni normative, nonché l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201/11 come convertito dalla L. 214/11 " Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", a sua volta modificato dal D.L. n. 16/2012 convertito con L. n. 44/2012, stabilisce le seguenti innovazioni:

- a. reintroduce l'imposizione dell'abitazione principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa intese, "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di



## COMUNE di NUMANA

### Provincia di Ancona

- un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo". Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile;
- b. stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione di Consiglio, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
  - c. riduce l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità di modifica da parte del Comune sino allo 0,2 per cento in aumento o in diminuzione;
  - d. riduce sempre l'aliquota allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis D. Lgs. 557/93, con possibilità per il Comune di ridurla fino allo 0,1 per cento, stabilendo che per l'anno 2012 l'acconto è dovuto nella misura del 30% dell'imposta ad aliquota base e il resto a conguaglio con il saldo di dicembre;
  - e. prevede la possibilità di ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nei casi di immobili locati;
  - f. riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicata alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e degli immobili rurali strumentali; a tale quota non si applicano le detrazioni e le riduzioni deliberate dai Comuni;
  - g. fissa in € 200,00 la detrazione per abitazione principale, maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante e residente nell'immobile e fino ad un importo massimo di € 400,00;
  - h. applica la suddetta detrazione anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 504/92, vale a dire alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota erariale;
  - i. fa sorgere, in capo al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, un diritto reale di abitazione, rendendo, pertanto, lo stesso soggetto passivo dell'imposta, tale per cui, se il coniuge assegnatario vi dimora e risiede anagraficamente, va applicata l'aliquota ridotta e le detrazioni previste per l'abitazione principale;
  - j. consente ai Comuni di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale sia l'immobile posseduto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente sia quello posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché in entrambi i casi non locato;
  - k. stabilisce per l'anno 2012 il pagamento in acconto a giugno pari a metà dell'imposta calcolata ad aliquota base con conguaglio a dicembre (16 giugno - 16 dicembre);



## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- l. prevede per l'abitazione principale oltre il pagamento in due rate anche quello in tre rate con le prime due calcolate ad aliquota base e detrazioni previste per legge con conseguente conguaglio a dicembre (16 giugno – 16 settembre - 16 dicembre);
- m. prevede l'obbligo di dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le variazioni, stabilendo altresì che per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto al 1° gennaio 2012 la scadenza è il 30 settembre 2012;
- n. ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile sia per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono le suddette condizioni che per gli immobili di interesse storico ed artistico e, comunque, ad entrambi si applica la quota erariale;
- o. reintroduce una riduzione di imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgsvo 99/2004 e successive modificazioni, iscritti alla previdenza agricola purché dai medesimi condotti;

Considerato poi che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e in particolare per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Atteso che per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135, mentre per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110, anche se si tratta di terreni incolti;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo



## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (F24), nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012 tramite apposito bollettino postale;

Tenuto conto che il presente atto si inserisce nel procedimento volto all'approvazione del bilancio preventivo, dal cui schema mutua i valori di riferimento della programmazione economica, per finanziare la quale, è indispensabile articolare l'aliquota ordinaria usufruendo della possibilità data ai Comuni di deliberarle in aumento;

Visto in particolare che il gettito dovrà:

- 1- rimpiazzare quello iscritto fino al 2011 a titolo di ICI dovuta sugli immobili diversi dall'abitazione principale;
- 2- finanziare investimenti ritenuti di primaria importanza e priorità altrimenti non finanziabili a seguito della drastica riduzione dei limiti di indebitamento conseguente la riforma dell'art. 204 del TUEL da parte del legislatore;
- 3- assicurare il pareggio di bilancio e, quindi, per il completo finanziamento dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica al fine di assicurare il mantenimento degli stessi livelli quali-quantitativi dei servizi precedentemente erogati.

Dato che, sulla base di quanto esposto al punto immediatamente sopra era già stata approvata una delibera di proposta al Consiglio del bilancio di previsione;

- che, successivamente all'adozione della predetta deliberazione il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha provveduto all'attribuzione delle somme a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario a titolo di Fondo Sperimentale di riequilibrio in base alle disposizioni recate dall'art. 2, comma 45, terzo periodo, del D.L. 29.12.2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26.2.2011, n. 10 ed alle modifiche delle dotazione dei fondi successivamente intervenute: modalità confermata dal comma 6° dell'art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito in legge n. 44/2012;

Visto, al riguardo, che gran parte delle attribuzioni di risorse ai comuni ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario vengono attribuite secondo quanto previsto dalla normativa in tema di federalismo fiscale municipale ex D. Lgs. n. 23 del 2011;

- che sulle risorse attribuite ai comuni hanno effetto, per l'anno 2012, anche altre disposizioni di legge fra cui:

- la cessazione dell'applicazione, nelle regioni a statuto ordinario, dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica (comma 6, articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011) che, conseguentemente ha reso disponibile una somma di 614 milioni di euro da attribuire ai citati comuni;
- l'applicazione della riduzione collegata alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria, pari a 1.450 milioni di euro, disposta dall'articolo 28, commi 7 e 9 del decreto legge n. 201 del 2011;



## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

- gli altri effetti compensativi connessi all'attribuzione dell'imposta municipale propria (comma 17 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011);

Riscontrato che gli effetti finanziari connessi all'applicazione della richiamata normativa di legge (art. 28, commi 7 e 9 e art. 13, comma 17 del D. Legge 201/2011) sono stati quantificati secondo i dati forniti dal M.E.F - Dipartimento delle Finanze;

- che dalle stime effettuate dal M.E.F per questo Comune risulta quanto segue:

1. gettito I.M.U. sperimentale abitazione principale e pertinenze al netto delle detrazioni (aliquota base 0,4%) e beni strumentali all'attività agricola (aliquota 0,2%) € 546.667,00
2. gettito I.M.U. sperimentale "altri immobili" 2012 quota spettante al Comune (ad aliquota base 0,76%) € 2.907.037,00

- che, tuttavia, sulla base dei dati in possesso di questa Amm.ne le previsioni calcolate dal MEF palesano una stima in eccesso di circa il 33% con la conseguenza che il confronto IMU-ICI, da cui dipende l'ammontare del fondo di riequilibrio, potrebbe risultare non corretto;
- che più precisamente sulla base di dette stime il Fondo di riequilibrio del Comune di Numana risulta attualmente in NEGATIVO ed inoltre, alla stessa stregua di altri 208 Comuni, questa Amm.ne dovrà versare allo stato un importo molto ingente in quanto le residue risorse erariali vengono assorbite completamente (e oltre) dal forte aumento (per ora solo virtuale) del gettito IMU rispetto al gettito ICI calcolato ad aliquota base (0,4% abitazione principale; 0,76% altri immobili) - art. 13, c. 17, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011);

Rilevato che questo Comune, in sostanza, si vede azzerare il Fondo Speciale di Riequilibrio ed inoltre dovrà restituire allo Stato l'importo di € 540.000,00, a saldo delle variazioni compensative IMU;

- che questo Comune dovrà iscrivere detta posta a bilancio 2012 al titolo I della spesa, all'intervento 08, anche se non dovrà effettuare alcun versamento almeno fino alla "resa dei conti" in esito sia ai dati aggiornati da parte del Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali del 1.3.2012, che in base al gettito delle rate in acconto dell'IMU;

Visti in particolare:

- A. le nuove modalità di calcolo dell'acconto dell'Imu sperimentale per l'anno 2012 mediante applicazione delle aliquote di base, nonché i nuovi termini di pagamento dell'acconto stesso e relative modalità di conguaglio a saldo introdotti dal predetto D.L. 16/2012, come già sopra dettagliatamente riportate;



## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

B. il comma 12bis – terzo periodo e seguenti – del predetto art. 13 che testualmente recita:

*"Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo."*

Dato, pertanto, atto che i Comuni dovranno iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2012 due risorse relative all'IMU:

1. Imu convenzionale (stimata dal Ministero Economia e Finanza ad aliquota base, ovvero 0,4 % prima casa; 0,76% altri immobili; 0,2% fabbricati rurali ad uso agricolo);
2. Imu "sforzo fiscale" pari all'incremento di aliquota determinato dal consiglio comunale per garantire il pareggio previsionale di bilancio a fronte dei numerosi tagli alle risorse erariali;

ferma restando la possibilità di modificare gli stanziamenti stessi sulla base degli aggiornamenti ex art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.;

Rilevato che questo Comune, pertanto, dovrà iscrivere nella parte spesa di bilancio 2012, fra gli oneri straordinari della gestione, uno stanziamento per la restituzione dell'importo di € 540.000,00 per la motivazione sopra specificata, ferma restando la possibilità di conguaglio a seguito dell'eventuale rideterminazione del Fondo Sperimentale di riequilibrio 2012;

- che, relativamente alla cessazione dell'applicazione dell'addizionale Comunale sull'accisa dell'energia elettrica con conseguente suo inglobamento nel Fondo Sperimentale di riequilibrio, si evidenzia che il riparto del relativo fondo di 614





## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

milioni di euro è avvenuto in proporzione al numero dei residenti nel Comune ed alla popolazione nazionale;

- e che per il Comune di Numana tale importo ammonta ad € 39.000,00 mentre l'effettivo introito realizzato nell'anno 2011 è stato di € 97.000,00. Tale riparto non ha tenuto conto degli effettivi consumi di energia elettrica nei comuni caratterizzati da notevoli flussi turistici quale Numana, ma esclusivamente del numero dei residenti con conseguente minori entrate per l'ente stesso di circa € 58.000,00;
- che, al riguardo, si auspica un intervento correttivo da parte del legislatore in ordine alle modalità di riparto del relativo fondo in quanto le stesse, di fatto, andrebbero a "premiare" i Comuni "non turistici" i quali si vedrebbero attribuire una quota superiore all'effettivo gettito conseguito precedentemente per il titolo medesimo;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra, di voler accogliere la proposta della Giunta, di determinare le aliquote IMU per l'anno 2012, come di seguito riportato:

A – 0,35% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come la norma specifica e si riporta al punto a). stessa aliquota si applica ai soggetti di cui al punto i);

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio regolare dichiarazione;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verificano le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata;

D) – 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94;

E) – 1,06% per le aree edificabili;

F) – 0,9% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra;

Precisato che le aliquote sopraindicate sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria sulla base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle



## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

finanze per il Comune di Numana e che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 5 marzo 2012, esecutiva, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, la dipendente Maria Teresa Di Nicola è stata nominata funzionario responsabile dell'IMU;

Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola, Responsabile Ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai 14 consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- consiglieri presenti:	n. 14
- astenuti:	n. 0
- consiglieri votanti:	n. 14
- voti favorevoli:	n. 11
- voti contrari:	n. 3 (Troiano, Palazzesi, Baldazzi)

### DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

1) la determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 come di seguito riportato:

A – 0,35% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come la norma specifica e si riporta al punto a). stessa aliquota si applica ai soggetti di cui al punto i);

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio regolare dichiarazione;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari



## COMUNE di NUMANA Provincia di Ancona

interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata;

D) – 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94;

E) – 1,06% per le aree edificabili

F) – 0,9% aliquota ordinaria base per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra;

2) di prevedere la possibilità, sulla base dei dati aggiornati, di modificare le aliquote e le agevolazioni di cui sopra entro il 30 settembre 2012, così come previsto dal comma 12 ter dell'art. 13 D.L. 201/11, convertito dalla L. 214/11 " Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", a sua volta modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito con L. n. 44/2012.

3) di stabilire quale importo minimo da versare la quota annuale di €5,00;

4) di considerare regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda in totale a quello dovuto dagli eredi.

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, la deliberazione viene sottoposta a votazione ai fini dell'immediata eseguibilità con il seguente esito:

- consiglieri presenti:	n. 14
- astenuti:	n. 0
- consiglieri votanti:	n. 14
- voti favorevoli:	n. 11
- voti contrari:	n. 3 (Troiano, Palazzesi, Baldazzi)

### DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs 267/2000.



# **COMUNE di NUMANA**

## **Provincia di Ancona**



# COMUNE di NUMANA

## Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO CAPO**  
ROSSELLA BARTOLINI

**IL PRESIDENTE**  
MARZIO CARLETTI nella sua qualita' di SINDACO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

**attesta**

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_

Numana li \_\_\_\_\_  
**Servizio**

**Il Responsabile del**  
Dott. Stefania Tassotti